

## ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DEL 09 NOVEMBRE

A seguito degli eventi meteorologici avvenuti il 2 e il 3 ottobre, è stata istituita un'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, in cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per il periodo di 12 mesi (dichiarato come stato di emergenza), nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli.

In specifico, l'art. 6 dell'ordinanza ci comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando per la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

Possono fare richiesta i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei Comuni individuati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020.

In attuazione dell'Ordinanza, il Banco, offre le seguenti possibilità:

- sospensione dell'intera rata: il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese tramite slittamento del piano di ammortamento. Il pagamento degli interessi maturati durante il periodo di sospensione verrà dilazionato su un numero di rate pari al numero di rate sospese suddividendo gli interessi sulle rate successive;
- sospensione della sola quota capitale: si procederà alla sospensione della sola quota capitale mantenendo le scadenze originarie. Il rimborso delle quote capitale delle rate sospese riprenderà al termine del piano originario (slittamento del piano di ammortamento)

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 19 febbraio 2021.

Si specifica che la sospensione non comporta:

1. l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria ulteriori;
2. la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo originariamente perfezionati;
3. la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.

